

è stabilito il diritto di 25 centesimi per ogni cento lire di valore per il trasporto degli effetti di commercio, credo non andar errato, affermando, dietro la discussione che ebbe luogo su questo punto, che pochi si varranno della posta, a cagione dell'alto prezzo di questo trasporto. Diffatti nella discussione che ebbe luogo sul quattro per cento da pagarsi per diritto di trasporto, i deputati pratici in cose di commercio hanno affermato che il Governo sarà vinto dalla concorrenza delle imprese private, la quale osservazione non venne contraddetta. Dunque almeno diamo a coloro che si serviranno della posta una maggiore sicurezza in corrispettivo del maggior diritto che loro imponiamo, altrimenti si reca danno ed al pubblico ed al Governo stesso che non può lottare contro la concorrenza.

D'altronde mi pare che lo stesso regio commissario, se non esplicitamente, almeno implicitamente, aveva acconsentito questa esclusione delle grassazioni, imperocchè egli, annoverando altri casi di forza maggiore, faceva poco conto delle grassazioni.

BUNICO. Io l'appoggio pur anche, primieramente perchè il Governo è obbligato ad impedire le aggressioni e le grassazioni, cosicchè, quando esse succedono, egli ha già trandato più o meno il proprio dovere, e si trova conseguentemente in colpa, e deve perciò solo subire le conseguenze della forza maggiore cagionata dalle occorse aggressioni. E secondariamente poi perchè il Governo trovasi ad avere a sua disposizione non solo i mezzi tutti di polizia, ma ben anche la forza armata, e può, se così stima (e il dovrebbe sempre fare), servirsi di essa per tutelare il corriere contro qualunque aggressione; così che, questa seguendo, è cosa giusta che egli ne guarentisca chi, a lui affidandosi, dovette perdere il proprio denaro. Per questi motivi appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Martinet.

PRESIDENTE. Dei due emendamenti quello del deputato Martinet è più largo, ed in conseguenza debbe essere il primo messo ai voti.

MARTINET. Avant de mettre aux voix cette addition que j'ai faite, comme au septième article, je prierais encore M. le commissaire royal de vouloir bien indiquer sa pensée. Il me paraît qu'il a déclaré d'une manière précise que le Gouvernement doit garantir les courriers contre toute agression des malfaiteurs. Il est bien vrai que l'honorable M. Mollard a manifesté une opinion contraire; mais comme ce n'est pas lui que le Gouvernement a chargé de soutenir la loi qui nous occupe, je voudrais avoir l'assertion de M. le député Despine.

DESPINE, commissario regio. Dans mon opinion, je crois que le cas d'agression rentre dans la catégorie de ceux dont le Gouvernement est responsable, quand il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher; mais je crois qu'il vaut beaucoup mieux, pour les raisons qu'a fait valoir l'honorable M. Mollard, de s'en tenir à cet égard au droit commun, et pour ce motif je repousse l'amendement de M. Martinet.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'aggiunta proposta del deputato Martinet, la quale formerà l'articolo 7 così concepito:

« I casi di grassazione non saranno annoverati nei casi di forza maggiore, di cui è fatta menzione. »

(Dopo prova e controprova, la Camera l'adotta.)

I due ultimi paragrafi dell'articolo 6 vengono proposti dal commissario regio come un nuovo articolo che sarebbe l'ottavo, concepito in questi termini:

« Il diritto di affrancamento della lettera semplice diretta

ai bassi uffiziali o soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi 10 per qualunque destinazione dei regi Stati.

« La lettera diretta ai medesimi contenente un vaglia postale, semprechè ne sia fatta l'annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice. »

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 7 che diventa il 9, ed è così concepito:

« Art. 9. È tenuta per semplice la lettera od il piego il di cui peso non oltrepassa 7 grammi e 5 decigrammi. »

(La Camera approva.)

L'articolo 8 diventa il 10.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

NOVELLI. Domando la parola.

Non so perchè nel primo alinea di quest'articolo 8 che resta il 10 si debba dire 7 grammi e mezzo invece di 7 grammi e 5 decigrammi come nel precedente.

PRESIDENTE. Il signor commissario consente alla sostituzione?

DESPINE, commissario regio. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8 che diventa decimo, e che rimane ora così concepito:

« Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre i grammi 7 e decigrammi 5 ai 20 inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 20 ai 60 inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 60 ai 100 inclusivamente, nove volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 100 ad ulterior peso, per ogni 50 grammi due volte la detta tassa aggiunta. »

(La Camera approva.)

(Legge quindi e mette successivamente ai voti i seguenti articoli):

« Art. 11. Le lettere *da e per* l'estero, oltre alla tassa interna vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. È ammesso nei regi Stati l'uso facoltativo dei così detti *francobolli* (*timbres postes*) per l'affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi.

« A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. La forma ed il valore dei *francobolli* verranno determinati da un decreto reale. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. La formazione dei medesimi è esclusivamente riservata all'amministrazione delle poste. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Il *francobollo* non opera l'affrancamento che per le sole lettere e pieghi trasportati dall'amministrazione delle regie poste. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. Allorchè il montare del *francobollo* apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo che rimane 17 così concepito:

« Le lettere ed i pieghi che si vogliono spedire pei mezzi